



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE MAZZINI"
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it

IL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MAZZINI

VISTO l'art. 5 c.1 del D.LGS 62/2017 il quale prevede: *"Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe"*;

VISTO l'art. 5 c. 2 del D.LGS 62/2017 il quale prevede: *"Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione"*;

Come da disposizione legislativa, per l'ammissione alla classe successiva, bisogna aver frequentato i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato delle ore di lezione. Il legislatore ha comunque previste delle deroghe che l'Istituto, con specifica delibera del Collegio dei docenti, ha assunto per assenze eccezionali, documentate e continuative, conseguenti soprattutto a gravi motivi di salute, terapie e/o cure. È comunque compito del Consiglio di classe verificare se tali assenze impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La non ammissione alla classe successiva nella scuola Secondaria di I grado: Il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- in presenza di 4 o più insufficienze non gravi;
- in presenza di 2 insufficienze accompagnate da una o più insufficienze lievi;
- in presenza di 3 insufficienze gravi.

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione pari a 5; insufficienza grave la valutazione pari a 4.



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE MAZZINI"
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it

Nella valutazione di non ammettere l'alunno alla classe successiva il Consiglio di classe tiene a in considerazione i seguenti indicatori:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente.
- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla Scuola
- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa
- Partecipazione alla vita scolastica.

Per gli studenti che si trovassero in una situazione diversa, da quella definita sopra, il Consiglio di Classe valuterà il percorso formativo individuale dello studente, tenendo in considerazione la situazione di partenza e il contesto socio-culturale familiare, gli eventuali progressi compiuti oppure la possibilità di una maturazione personale che possa avvenire nell'anno scolastico successivo.

Si sottolinea, comunque, che la valutazione finale non è mai un procedimento meccanico, ma tiene conto dell'alunno nella sua complessità.

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA LE SEGUENTI DEROGHE ALLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

- L'assenza dalle lezioni curriculari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'Istituzione Scolastica;
- Le assenze degli alunni dalle lezioni curriculari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale a stages, attività di alternanza scuola- lavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura per periodi anche non continuativi durante i quali gli alunni seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla Scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola;



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE MAZZINI"
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it

- Le assenze derivanti dalle rimodulazioni orarie - debitamente inserite nei PEI e concordate con le famiglie e l'equipe che compone il GLHO - per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 non rientrano nel computo complessivo delle assenze
- Assenze per malattia giustificate con certificato medico da consegnare al Coordinatore di Classe o all'Ufficio del Dirigente protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente.
- Assenze per gravi ragioni di famiglia/o segnalate dai servizi sociali debitamente motivate e documentate da lettere scritte al Dirigente scolastico, non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Assenze per partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e debitamente documentati su carta intestata della società che certifica, non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Le assenze dovute a ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190) non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o nuovi alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;
- Le assenze degli alunni con certificazione di fobia scolare, anche in conseguenza degli effetti dell'emergenza pandemica, rilasciate da medici del Servizio sanitario nazionale o da strutture convenzionate col Servizio sanitario nazionale non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- per gli alunni delle classi terze, assenza dalle lezioni curriculari finalizzata alla partecipazione ad attività di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado e nei centri di formazione, preventivamente comunicate ai docenti del Consiglio di classe.

Livorno, 1 marzo 2024